

Allegato "B" al n. 287215 repert. e n. 5634 raccolta

## **S T A T U T O**

### **Art. 1**

#### **Costituzione, denominazione e sede**

1. E' costituita, conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D. Lgs. n°117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), un'Associazione denominata

**"LIBERAZIONE E SPERANZA ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**siglabile "LES ETS"**

2. L'Associazione potrà utilizzare l'indicazione "Ente del Terzo Settore" ed "ETS" nella propria denominazione sociale soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'adozione del presente Statuto, adeguato alle norme di cui al D. Lgs. n° 117 del 3 luglio 2017 in materia di Enti del Terzo Settore, è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n° 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Lo Statuto attuale dell'Associazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art. 10 del D. Lgs. n° 460/1997) rimarrà pertanto in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D. Lgs. n° 117 del 2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n°13 del 31.05.2019,

all'Associazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D. Lgs. n°460 del 1997.

Pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al D. Lgs. n° 117 del 2017 è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n° 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Novara, in Via Alcarotti n.1/B.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione è iscritta.

5. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria con la maggioranza prevista all'art.17, comma 1, del presente Statuto.

## **Art. 2**

### **Scopi e finalità**

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome, le Città Metropolitane, gli Enti Locali e Pubblici, gli Enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, altri Enti

di carattere privato, le Istituzioni e Commissioni Europee ed Internazionali, le Prefetture, le Procure, le Forze dell'Ordine, le Università italiane ed estere, gli Istituti Scolastici e Formativi di ogni ordine e grado.

L'Associazione si prefigge le seguenti specifiche finalità: contribuire a creare le condizioni psicologiche, sociali e materiali per garantire alle donne, vittime della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, il diritto di non prostituirsi, progettando e realizzando programmi di protezione sociale finalizzati, in attuazione dell'art.18 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n° 286 e dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003 n° 228, ad assicurare loro percorsi di assistenza e integrazione sociale. Per realizzare detti programmi di assistenza e protezione sociale, l'Associazione è regolarmente iscritta al registro delle associazioni di cui all'art.52 del D.p.r. 31 agosto 1999 n°394.

L'Associazione, inoltre, anche in collaborazione con altri Enti ed organismi che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione, opera per favorire l'integrazione sociale degli immigrati presenti nel territorio di riferimento.

A tal fine realizza, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs.25 luglio 1998 n° 286, ogni iniziativa utile per un loro positivo inserimento nel contesto sociale.

In particolare l'Associazione realizza iniziative finalizzate

a far acquisire agli stranieri la conoscenza dei loro diritti e dei loro doveri, delle diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché delle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese d'origine.

L'Associazione, inoltre, attua iniziative culturali e sociali ispirate a criteri di convivenza in una società multiculturale e finalizzate a prevenire comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti: a tal fine ha chiesto ed ottenuto l'iscrizione nel "Registro delle associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni" di cui all'art. 6 del D. Lgs. 9 luglio 2003 n° 215.

L'Associazione inoltre promuove, progetta e realizza iniziative a sostegno delle donne vittime di discriminazione e/o violenza di genere.

Promuove azioni e iniziative per le donne maltrattate con o senza figli. Si occupa inoltre di minorenni vittime di tratta, minori stranieri non accompagnati, minorenni vittime di violenza subita e/o assistita, minorenni in condizioni di disagio in tema di prevenzione.

Promuove accoglienze in protezione avvalendosi dei modelli previsti dalla normativa: accoglienza in emergenza, primo e secondo livello, Case Rifugio. Si avviano anche percorsi di semi autonomia in strutture dedicate.

Promuove e realizza progetti finalizzati all'inserimento

lavorativo delle beneficiarie mediante tirocini formativi/lavorativi, acquisizione di specifiche competenze professionali, borse lavoro, contributi a fondo perduto, voucher e strumenti simili.

L'Associazione opera nell'ambito del territorio Nazionale, Regionale, Europeo e Internazionale.

### Art. 3

#### Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art.5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n° 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n°104 e alla Legge 22 giugno 2016, n°112 e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a del D. Lgs. n° 117/2017), nonché ai sensi della legge regionale del Piemonte 0801 del 2004 n° 1;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°129 del 6 giugno 2001 e successive

modificazioni (art.5, comma 1, lettera c del D. Lgs. n° 117/2017);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n° 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, comma 1, lettera d del D. Lgs. n° 117/2017);

- formazione extra-scolastica delle persone, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l del D. Lgs. n° 117/2017);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n° 106 (art. 5, comma 1, lettera p del D. Lgs. n° 117/2017);

- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lettera q del D. Lgs. n° 117/2017);

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

(art. 5, comma 1, lettera r del D. Lgs. n° 117/2017);

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n° 141, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera s del D. Lgs. n° 117/2017);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n° 166, e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera u del D. Lgs. n° 117/2017);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v del D. Lgs. n° 117/2017);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000, n°53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007, n° 244 (art. 5, comma 1, lettera w del D. Lgs. n° 117/2017);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z del D. Lgs. n° 117/2017).

Nello specifico, ed a titolo meramente esemplificativo,

l'Associazione persegue gli scopi indicati nell'art.2  
mediante:

a) la costituzione di una o più "unità di ascolto" con il compito di contattare periodicamente le donne sulla strada e/o sui treni o altri mezzi, al chiuso, ponendo particolare attenzione alle loro esigenze sanitarie;

b) la predisposizione, con idonei collegamenti di rete, di luoghi di prima accoglienza in grado di ospitare per il tempo necessario le donne in attesa di essere inserite in strutture di seconda accoglienza;

c) il concorso nella gestione di strutture di emergenza, prima, seconda accoglienza, case di fuga e case rifugio, alloggi di semi autonomia idoneamente attrezzati per garantire tutti i servizi necessari per la realizzazione dei programmi di protezione e integrazione sociale;

d) la gestione di strutture di "housing sociale temporaneo" a disposizione delle persone che, terminato il programma di protezione sociale ed avviata una regolare attività lavorativa, non hanno ancora raggiunto una soddisfacente autonomia abitativa;

e) la progettazione di un insieme di iniziative qualitativamente e quantitativamente finalizzate al pieno recupero sociale delle interessate;

f) la partecipazione a "tavoli istituzionali" per coordinare eventuali iniziative da realizzare congiuntamente alle



competenze tipiche dei vari "soggetti" coinvolti (Questura, Prefettura, Procura, Provincia, Autorità Giudiziaria, ecc.);

g) la gestione delle comunicazioni con la società civile per ridurre la conflittualità con la cittadinanza e per responsabilizzare la figura del "cliente".

L'Associazione persegue inoltre gli scopi indicati mediante:

- la socializzazione di ogni informazione riguardante i diritti e i doveri degli stranieri regolarmente presenti in Italia;

- la socializzazione della giurisprudenza di merito, di legittimità, amministrativa o costituzionale che stigmatizza comportamenti antidiscriminatori o razziali, fornendo la necessaria tutela giuridica a chi ritiene di intraprendere azioni civili contro la discriminazione ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n°286/98;

- la realizzazione di iniziative specifiche finalizzate a valorizzare le diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose e artistiche degli stranieri;

- la promozione di iniziative rivolte a garantire alle persone straniere regolarmente soggiornanti nel territorio di riferimento condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico;

- la programmazione e la realizzazione di iniziative di

formazione ed educazione interculturale, anche mediante la promozione di progetti di mediazione culturale finalizzati a facilitare i processi comunicativi tra cittadine e cittadini autoctoni e stranieri e fra questi ultimi e gli Enti pubblici e privati;

- l'attuazione di quanto necessario per tutelare gli stranieri che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n° 286/98, non possono essere espulsi o respinti verso uno Stato nel quale essi possono essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali;

- l'assistenza amministrativa e giuridica per rifugiati e richiedenti asilo, contribuendo a strutturare a livello territoriale un idoneo e dedicato servizio di accoglienza;

- la promozione e la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza e la comprensione delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne;

- l'attivazione di ogni iniziativa utile per il reinserimento sociale e lavorativo delle vittime di violenza di genere;

- la realizzazione di campagne di raccolta fondi da utilizzare per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;

- il raccordo e la collaborazione con le associazioni che operano sul territorio a tutela della dignità della donna.

L'Associazione si propone altresì di realizzare le finalità di

cui all'art. 2 attraverso:

- un approccio alla problematica della tratta degli esseri umani e della violenza di genere che riconosca ed esalti la dignità della donna, valorizzandone le potenzialità di riscatto personale e sociale, sostenendola adeguatamente nel riappropriarsi del proprio progetto di vita per realizzarlo in un contesto di rispetto della persona umana e delle norme vigenti;

- un coinvolgimento corale di tutte le componenti della comunità per sconfiggere l'indifferenza o la rassegnazione di fronte al fenomeno della schiavizzazione sessuale e della violenza di genere;

- la ricerca continua e la creazione sistematica di "connessioni" tra pubblico e privato sociale, tra istituzioni e mondo del volontariato;

- il collegamento in rete con tutti gli organismi che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione e di tutela dei diritti delle donne.

Allo scopo di fornire i servizi di cui sopra, l'Associazione:

- concorda con le competenti strutture pubbliche modalità e corsie preferenziali di accesso ai servizi sanitari;

- può stipulare, in base alle vigenti norme di legge, convenzioni con gli Enti locali;

- può assumere personale per compiti amministrativi, educativi ed organizzativi, inerenti all'attività che deve essere svolta

dall'Associazione;

- può avvalersi della collaborazione coordinata e continuativa di specifiche professionalità;

- può acquistare beni immobili da adibire a "strutture di accoglienza";

- cura la formazione (motivazionale e tecnica) dei propri associati;

- promuove il collegamento in rete con altri gruppi o associazioni che operano per realizzare interventi simili.

2. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi.

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. Lgs. n° 117/2017, l'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'attività di volontariato dei propri associati.

In tal caso, l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n° 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo, il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è Socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

7. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

#### **Art. 4**

##### **Patrimonio e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo

svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- eventuali finanziamenti e/o contributi del Fondo sociale europeo ed altri finanziamenti e/o contributi, pubblici o privati per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e rimborsi a fronte di convenzioni con le amministrazioni pubbliche ed Enti;
- entrate derivanti da contributi per il sostegno dell'attività istituzionale da parte di amministrazioni pubbliche ed Enti;
- proventi derivanti dalle attività di interesse generale svolte dall'Associazione;
- proventi derivanti dalla partecipazione a bandi provinciali, regionali, nazionali o internazionali;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- eventuali sponsorizzazioni o proventi pubblicitari;
- proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice.

2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5**

##### **Soci**

1. Il numero dei Soci dell'Associazione è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche, che altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, che

imprese ed altri soggetti collettivi privati, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

## **Art. 6**

### **Criteria di ammissione ed esclusione dei Soci**

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

Viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

La richiesta di ammissione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro o di imprese ed altri soggetti collettivi privati deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni



dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei Soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di Socio, che è intrasmissibile.

6. La qualifica di Socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da Socio (recesso) devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un Socio viene deliberata per gravi motivi dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

L'esclusione viene deliberata nei confronti del Socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;

- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 45 giorni dal sollecito scritto di rinnovo, che dovrà essere effettuato non

oltre 30 giorni dopo la scadenza annuale fissata dal Consiglio Direttivo;

- svolga attività contrarie agli interessi e ai principi dell'Associazione;

- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

9. Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 7**

##### **Diritti e Doveri dei Soci**

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

2. I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli Organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli Organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i Libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi e ai principi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

#### **Art. 8**

##### **Quota associativa**

1. I Soci devono corrispondere, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di

finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

#### Art. 9

##### Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

#### Art. 10

##### Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

E' Straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione, è Ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente; inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma

elettronica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione.

Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, nominato dall'Assemblea, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei Soci, che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o telematici, nonché esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi

rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

#### **Art. 11**

##### **Assemblea Ordinaria dei Soci**

1. L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea Ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;

- approva il bilancio sociale, se redatto per obbligo di legge o per scelta volontaria dell'ente;

- discute ed approva i programmi di attività;

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

- elegge i componenti dell'Organo di Controllo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata del Consiglio direttivo attingendo dall'eventuale graduatoria dei non eletti;

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

- delibera sugli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;

- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel Libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12**

##### **Assemblea Straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, in proprio o per delega, sia in prima sia in seconda convocazione.

3. L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione.

#### **Art. 13**

##### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 9 membri, secondo le deliberazione assembleari, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

In ogni caso il numero dei membri del Consiglio Direttivo deve essere dispari.



Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.

2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'eventuale elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e rimangono in carica i subentranti sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

5. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero Organo.

6. Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Inoltre, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci, può essere corrisposto un compenso proporzionale all'attività

svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiore a quello previsto in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio sociale, qualora la sua redazione si renda obbligatoria per raggiungimento delle soglie previste dalla legge oppure sia frutto di una scelta volontaria dell'ente;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- delibera sulla quota associativa annuale;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali contributi straordinari richiesti agli associati;
- delibera i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art.

3 dello Statuto;

- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- delibera in merito alla nomina del Coordinatore Generale dell'Associazione, fissandone funzioni, mansioni e trattamento economico.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei

termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo potranno partecipare alle riunioni anche attraverso mezzi di telecomunicazioni o telematici, purché sia consentita la verifica della loro identità.

11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a

partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 14**

##### **Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente;

3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro ratifica ed approvazione; i provvedimenti urgenti adottati dal Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art. 15**

##### **Organo di Controllo**

1. L'Organo di Controllo, nominato ai sensi dell'art. 30 del Codice e composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, viene nominato dall'Assemblea e può anche essere

monocratico.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita altresì la revisione legale dei conti, sempre che l'assemblea non attribuisca tale funzione a un singolo revisore o società di revisione, qualora lo ritenga opportuno, anche indipendentemente dall'eventuale obbligatorietà della nomina.

3. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ed attesta che il bilancio sociale, se redatto, rispetti le linee guida di cui all'articolo 14 del Codice.

4. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**Art. 16**

**Comitati Tecnici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il Coordinatore.

**Art. 17**

**Scioglimento dell'Associazione**

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art. 18**

#### **Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.TO: OMODEI ZORINI ORNELLA

NUNZIA GIACALONE NOTAIO

Registrato a Novara 19 ottobre 2020 al n.11832 serie IT

esatte Euro /

Copia conforme all'originale che si rilascia per usi di legge



Novara, li 19 ottobre 2020